



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 09-06-2016

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 19.04.2016-ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di giugno alle ore 17:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
ANDREANI UMBERTO	A	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	A
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	A
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 12 e assenti n. 5 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

VITTORIA RAFFAELLA
SCALBI LAURA
MUCI MARIA CLARA

In continuazione di seduta - n. 5 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Cangiotti, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Interviene quindi nella discussione la consigliera Muci; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto escono i consiglieri Scaramucci e Vittoria : **SONO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI.**

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.33 del 18/04/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 19/05/2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.36 del 18/04/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 19/05/2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.33 del 19/04/2016 con la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento IUC a far data dal 1 gennaio 2016;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.35 del 19/04/2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2016;

VISTA la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) che detta disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. n.147/13, con particolare riferimento:

- a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

VISTO, in particolare, il seguente comma dell'art. 1 della L. n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016):

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...*omissis*...

DATO ATTO CHE dalla lettura dell'art.1, comma 669, della L.147/13,così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lettera b),della Legge di Stabilità 2016, con cui è stata prevista l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale, *escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9*, lo stesso era stato interpretato nel senso che gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 dovessero essere assoggettati ad imposta;

DATO ATTO ALTRESI' CHE, per l'anno di imposta 2015, l'aliquota TASI prevista per le abitazioni principali classificate in A/1 A/8 A/9 era stata azzerata poiché le stesse erano assoggettate, per il medesimo anno, all'imposta municipale unica (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO, infine, che dalla lettura del summenzionato comma 26 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016 emerge il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, rettificare la propria precedente deliberazione n. 35 del 19/04/2016 nella parte in cui prevede l'aliquota TASI nella misura dell' 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, azzerando l'aliquota come già previsto per l'anno di imposta 2015;

DI DARE ATTO CHE, per effetto della summenzionata rettifica, è comunque rispettato l'equilibrio di bilancio poiché per il Comune di Urbino non sono previste le categorie catastali A/8 e A9 ed è dichiarata solamente una abitazione principale in categoria A/1;

VISTI, in particolare, il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art.1, comma 14 lettera c) della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che testualmente recita "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al *comma 676* del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9*

dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento o il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni

italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito TASI nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

D E L I B E R A

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di rettificare** la propria precedente deliberazione n. 35 del 19/04/2016 nella parte in cui prevede l'aliquota TASI nella misura dell' 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, azzerando l'aliquota come previsto per l'anno di imposta 2015;

3) **di dare atto** che alla luce della rettifica di cui al punto precedente sono stabilite le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016:

Fattispecie imponibili	Aliquota totale
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, comprese le unità classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9: <ul style="list-style-type: none"> a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa; b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta dei due terzi. d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con 	0 per mille

<p>il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994.	1 per mille
Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (IMP) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011.	0 per mille

4) **di dare atto, altresì**, che la disciplina delle aliquote TASI è integralmente regolata dalla propria precedente delibera n. 35 del 19.04.2016, così come rettificata dal presente atto;

5) **di dare atto, infine**, che le aliquote di cui al precedente punto 3) decorrono dal 1 gennaio 2016;

6) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) **di dare atto** che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 31-05-2016, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 06-06-2016, Favorevole

in quanto, tenuto conto del numero delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, non vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio.

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 8

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 2

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 8


totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 2

dà atto che il presente provvedimento **non può essere dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, - 6 LUG. 2016

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO